



# **CITTÀ DI MANFREDONIA**

## **Provincia di Foggia**

### **Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Consiglio Comunale**

**Seduta del 28/06/2024**

**n° 34**

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DI AGER PUGLIA N. 314/2024 E DELLA ALLEGATA RELAZIONE DI VALIDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PEF ANNO 2024-2025 - APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 2024-2025 AMBITO TARIFFARIO COMUNE DI MANFREDONIA.**

**L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di Giugno alle ore 20.00.**

#### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Dott.ssa Rachele Grandolfo Commissario Straordinario**

**Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 novembre 2023, alla presenza del *Segretario Giacomo SCALZULLI* ha adottato la seguente deliberazione.**

*Su relazione dei Dirigenti del Servizio "Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche" e del Settore "Economico-Finanziario":*

**VISTI:**

La deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018 -2021"* ed il relativo allegato A) *"Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021"*.

La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 *"Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2"*.

La determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025 "*.

La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 *"Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani "*.

La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante *"Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani"*.

La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante *"Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani"*.

La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante *"Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani"*.

La deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante *"Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*.

La deliberazione dell'Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante *"Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell'autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)"*.

La determinazione dell'Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante *"Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif"*.

La deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante *"Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l'anno 2024"*.

La deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante *"ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell'autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative"*.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”*.

**PREMESSO CHE:**

**A)** L’Art 1 comma1 della legge n. 481/95 istitutiva dell’Autorità prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”*(lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i);

**B)** Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l’approvazione delle tariffe, in particolare l’articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *“l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI”*,

la quale è *“applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*; al comma 683 dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]”*;

**C)** Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l’Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *“criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l’altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l’incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l’efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l’introduzione del limite all’incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l’attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell’ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell’implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l’adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento;

**D)** Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 , di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l’impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un’ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l’attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli

incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei target europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni;

**E)** La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

**F)** All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2 , e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ( art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi ( art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8);

**G)** All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità. Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della

predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2;

**H)** *Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9 "in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti."*

**I)** Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure previste dall'art. 8 della delibera n. 363/2021 per l'aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento;

**L)** Con la citata delibera sono stati introdotti ulteriori parametri ed indicatori alla luce della delibera n. 387/2023 e del documento di consultazione 214/2023:

- ✓ Il coefficiente CRI da valorizzare nella misura massima del 7%, nell'ambito della determinazione del limite di crescita, per i maggiori costi sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione;
- ✓ Il macro indicatore R1 avente ad oggetto l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore;
- ✓ L'indicatore H avente ad oggetto il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata;

**M)** L'art. 8 comma 2 della delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 prescrive espressamente che " *In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto, gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti"*;

**N)** La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene da parte dell'Ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024

**O)** Con la successiva determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, l’Autorità, in attuazione dell’art. 9 comma 2 della delibera n. 389/023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 relative alle annualità 2024 e 2025 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l’onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un’ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all’applicazione della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle delibere n. 363/2021 e 389/2023;

**P)** Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l’Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell’avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all’art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020;

Altresì l’art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che *“Entro il 31 marzo 2022, l’Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;*

**Q)** In Puglia l’Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d’Ambito di seguito AGER.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *"Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali"*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *"Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti"*;

Ai sensi dell’art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1717 del 29/11/2023, ha nominato l’Avv. Angelo Pansini quale Direttore Generale dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

L’art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell’Ager e ai sensi dell’art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l’Agenzia verso l’esterno;

**R)** L’ AGER, quale Ente Territorialmente Competente con Determina n. 163 del 30 aprile 2022 ha posizionato tutte le Gestioni degli Ambiti Tariffari della Regione Puglia nello schema: I Livello qualitativo minimo ai sensi e per gli effetti dell’art.3 TQRIF;

**S)** Nel territorio pugliese i Comuni figurano come “Gestore” per l’attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l’attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2022 ed eventualmente anno 2023, ove disponibili, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF);

**T)** Per quanto concerne l’attività di trattamento e smaltimento e l’attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall’art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;

**U)** Con note del 27 settembre 2023 prot.n. 6350, del 15 gennaio 2024 prot. n. 303, del 5 febbraio 2024 prot. n. 852 , del 16 febbraio 2024 port n. 1140 e del 19 marzo 2024 prot.n. 1776 AGER nella sua qualità di ETC , ha invitato i Comuni , quali gestori per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, ed i gestori del servizio di spazzamento , raccolta e trasporto rifiuti a trasmettere la documentazione prescritta dall'art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 esplicitando anche chiarimenti applicativi;

**V)** La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione dell'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alle annualità 2024-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 363/2021 così come modificato dalla delibera n. 389/2023).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

- la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

**PRESO ATTO CHE** il Comune di Manfredonia e il gestore dei servizi di igiene urbana ASE Spa, attraverso il portale telematico, trasmettevano ad AGER il Piano Finanziario dell'anno 2024/2025, entro i termini previsti;

**CONSIDERATO CHE:**

- AGER ha proceduto all'esame della proposta dell'aggiornamento del piano economico finanziario relativo alle annualità 2024 e 2025 formulata dal Comune di Manfredonia e dal gestore, che è stato valutato secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni dell'Autorità e dai criteri disciplinati dal MTR-2, anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta;
- A seguito delle presentazioni dei piani economico finanziario da parte del Comune e del gestore è stata avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nella relazione di validazione allegata, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere, previa verifica, alla validazione ex art.li 7 e 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;
- Nell'ambito della procedura di validazione sono stati definiti, secondo i criteri prescritti dalla normativa regolatoria, i coefficienti  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ ,  $X_a$  ed il CRI, il fattore  $\omega$  e  $b$  e l'indicatore H assegnando i conseguenziali obiettivi di miglioramento;

**CONSIDERATO CHE:**

- il Direttore generale dell'AGER Puglia, dopo aver proceduto all'esame della proposta dei piani economici finanziari analizzando la documentazione contabile trasmessa dal Comune e dal soggetto gestore ASE SpA, e a seguito di un'attività di interlocuzione con i soggetti preposti, con proprio atto n. 314 del 20.06.2024 ha determinato di approvare la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della Delibera ARERA n. 363



/2021, come modificata dalla Delibera ARERA n. 389/2023, secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di MANFREDONIA;

- la richiamata determinazione n. 314 del 20.06.2024 del Direttore Generale di AGER Puglia, sostituisce la precedente determinazione n. 116 del 04.04.2022 nella quale AGER approvava il P.E.F. dell'ambito tariffario del Comune di Manfredonia per gli anni 2022-2025, cui ha fatto seguito la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31.05.2022 di presa d'atto delle tariffe ivi stabilite;

Tutto ciò premesso e considerato, si richiede al Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale di determinarsi in merito.

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

### **CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Vista** e condivisa la proposta-relazione dei Dirigenti sopra riportata;

**Considerato che**, a seguito dei risultati della consultazione elettorale dei giorni 08 e 09 giugno 2024 e del turno di ballottaggio dei giorni 23 e 24 giugno 2024, con nota prot. n. 29805 del 25.06.2024, l'Ufficio Elettorale Centrale ha comunicato di aver proceduto alla *"proclamazione alla carica di Sindaco del Comune di Manfredonia nella persona del sig. la Marca Domenico"*;

che, alla data odierna, il predetto ufficio non ha ancora proceduto alla proclamazione degli eletti in Consiglio comunale ( l'art.38 del Tuel dispone che i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione), per cui detto organo potrà esercitare le proprie funzioni solo a conclusione del procedimento elettorale, con la redazione del verbale di proclamazione degli eletti, mentre, di contro, si rende necessario assicurare gli adempimenti urgenti e improcrastinabili di competenza consiliare, come quello in esame;

che, da questo punto di vista, occorre evidenziare che l'aggiornamento biennale 2024-2025 del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato validato da parte di AGER Puglia lo scorso 20 giugno 2024, per cui risulta urgente concludere l'iter amministrativo di determinazione delle tariffe nei termini di legge, atteso che lo stesso è stato avviato con proposta del Commissario Straordinario con i poteri del consiglio comunale n.52 del 21.6.2024, sulla quale è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in data 25.6.2024, in tal modo scongiurando il rischio della conferma tacita delle tariffe deliberate nel 2023 (art.1 comma 169 L.296/06), insufficienti a coprire i costi effettivi 2024;

Ribadita, pertanto, la necessità di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio, in linea con le prescrizioni impartite all'Ente con la deliberazione di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e in ottemperanza alle previsioni dell'art.243-bis (Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale), comma 8 lett.c), a mente del quale *"Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: ... c) è tenuto ad assicurare, con i proventi della relativa tariffa, la copertura integrale dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani..."*;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Dirigente del Servizio "Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche" e di regolarità contabile del Dirigente del Settore "Economico – Finanziario;

**Visto** il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti, giusto verbale n. 115 del 25/06/2024;

**Vista** la determinazione del Direttore Generale di AGER n. 314 del 20.06.2024 di approvazione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 /2021 come modificata dalla delibera ARERA n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di Manfredonia e della relativa relazione allegata;

**Ritenuta**, la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente deliberato, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera b) del TUEL;

**Visto** lo statuto comunale;

## **DELIBERA**

*per tutto quanto in premessa riportato, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto:*

- 1. Di prendere atto** della determinazione n. 314 del 20.06.2024 del Direttore Generale di AGER Puglia, e allegata Relazione di Validazione, con la quale è stata approvata la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 - 2025, procedendo alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera ARERA n. 363 /2021 come modificata dalla delibera ARERA n. 389/2023, secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di Manfredonia;
- 2. Di dare atto che**, la determinazione n. 314 del 20.06.2024 del Direttore Generale di AGER Puglia recante *"Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA -Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di MANFREDONIA"* e la *"Relazione di Validazione"*, sono allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto che**, sulla base dei documenti richiamati innanzi, per l'ambito tariffario del Comune di Manfredonia, si stabilisce una Tariffa complessiva riconosciuta per:
  - Anno 2024 di € 12.485.800, ed una tariffa finale al netto delle entrate di € 405.783 (componente fissa) di **€ 12.080.017**, ripartita in € 7.934.881 quale componente variabile e € 4.145.136 quale componente fissa.

- Anno 2025 di € 12.809.182, ed una tariffa finale al netto delle entrate di € 405.783 (componente fissa) di **€ 12.403.399**, ripartita in € 8.165.307 quale componente variabile e € 4.238.092 quale componente fissa.
4. **Di dare atto** che il presente provvedimento sarà pubblicato sull'albo pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente, in ossequio a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 33/2013;
  5. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 52**

Ufficio Proponente: **6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DELLA DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DI AGER PUGLIA N. 314/2024 E DELLA ALLEGATA RELAZIONE DI VALIDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PEF ANNO 2024-2025 - APPROVAZIONE P.E.F. ANNO 2024-2025 AMBITO TARIFFARIO COMUNE DI MANFREDONIA.**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (6.6 GESTIONE RIFIUTI E FONTI ENERGETICHE)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 21/06/2024

Il Responsabile di Settore  
f.to ing. Rosa Tedeschi

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Trattasi di presa d'atto del PEF igiene cittadina validato da AGER per un importo di € 12.080.017,00 evidenziando un incremento da porre a carico della fiscalità TARI di € 144.878,00 per il 2024 ed € 468.260,00 per il 2025.  
Il costo del servizio 2024 in considerazione di quanto riportato nella nota n. 28792 del 19.06.2024 del Servizio gestione rifiuti, conseguente alla sentenza n. 10550 del 6/12/2023 del Consiglio di Stato, subirà un incremento di circa € 497.392,99=, non coperta dalla tariffa TARI. Peraltro tale importo appare non congruente con il paventato incremento a regime delle tariffe 2024/2026 da riconoscere quale rimborso alla società comunale di gestione dei rifiuti (ASE SPA). Si ritiene pertanto opportuno la ridefinizione dei costi del contratto di servizio igiene cittadina 2024 e seguenti, al fine di sterilizzare gli incrementi subiti. In alternativa tali maggiori costi dovranno essere posti a carico della fiscalità generale con ripercussioni sugli equilibri generali di bilancio. Con tali limiti si esprime parere favorevole previa acquisizione del richiesto parere dell'organo di revisione.

Data 25/06/2024

Responsabile del Servizio Finanziario  
Maricarmen Distante

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario  
Giacomo SCALZULLI

Il Commissario Straordinario  
Rachele Grandolfo

### **ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 28/06/2024

Il Segretario  
Giacomo SCALZULLI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GRANDOLFO RACHELE in data 02/07/2024  
SCALZULLI GIACOMO in data 02/07/2024



**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA  
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

---

DETERMINA n. 314 del 20 giugno 2024

OGGETTO: Procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 secondo il Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2022-2025 ex delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 ARERA-Approvazione Piano Economico Finanziario anno 2024-2025 ex art. 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 – Ambito Tariffario Comune di MANFREDONIA.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI**

- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modificazioni *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*.
- Il decreto legislativo 18 agosto 2020 n. 267 *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali “*
- La Legge 27 dicembre 2006 n. 296 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2007) “*
- Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1 della legge 14 settembre 2011 n. 148 *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo “in particolare l’art. 3 bis*
- la legge 27 dicembre 2013 n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità anno2014)”* in particolare l’art.1 comma 639-705.
- la legge 27 dicembre 2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116 *“Attuazione della Direttiva UE 2018 /851 che modifica la direttiva 2008/98CE relativa ai rifiuti ed attuazione della direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62 Ce sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio “*
- Il decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 121 *“Attuazione della Direttiva UE 2018/850 che modifica la Direttiva 1993/31 CE relativa alla discariche”*
- Il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 201 *“Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali “*
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158 *“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani “*
- la deliberazione di ARERA 31 ottobre 2019 n. 443 *“Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo*

2018 -2021” ed il relativo allegato A) “Metodo Tariffario Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021”.

- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 e specialmente il suo allegato MTR-2”
- la determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022 /2025 “
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani “
- La deliberazione dell’Autorità 22 febbraio 2022, 68/2022/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri finanziari alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), sulla base dei criteri recati dal TIWACC di cui alla deliberazione dell’Autorità 614/2021/R/COM “
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 385/2023/R/RIF, recante “Schema tipo di contratto di servizio per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 386/2023/R/RIF, recante “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 387/2023/R/RIF, recante “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- La deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 389/2023/R/RIF, recante “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- La deliberazione dell’Autorità 24 ottobre 2023, 487/2023/R/RIF, recante “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale, in attuazione della deliberazione dell’autorità 389/2023/R/RIF, di aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)”;
- La determinazione dell’Autorità 6 novembre 2023, 1/DTAC/2023, recante “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e della modalità operative per la relativa trasmissione all’autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/Rif”;
- La deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/COM, recante “Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas, per l’anno 2024”;
- la deliberazione ARERA 23 gennaio 2024, 7/2024/r/rif, recante “ottemperanza alle sentenze del consiglio di stato, sezione seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla deliberazione dell’autorità 363/2021/r/rif, e ulteriori disposizioni attuative”;

- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 *“Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”*, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 *“Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”*, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata *“Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”* di seguito denominata AGER .

## PREMESSO CHE

A) L’Art 1 comma 1 della legge n. 481/95, istitutiva dell’Autorità (ARERA), prevede che la medesima debba perseguire nello svolgimento delle proprie funzioni *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*

L’articolo 1, comma 527, della legge 205/17, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull’intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l’adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato all’Autorità funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;

Inoltre, la predetta disposizione, espressamente attribuisce all’Autorità, tra le altre, le funzioni di: *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell’utenza”* (lett. c); *“tutela dei diritti degli utenti [...]”* (lett. d); *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’”* (lett. f); - *“approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento”* (lett. h); *“verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”* (lett. i).

B) Con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all’articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell’imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell’utilizzatore, corrisposta in base a una tariffa commisurata ad



anno solare; in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/13: al comma 654 stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*; al comma 668 riconosce ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI"*, la quale è *"applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*; al comma 683 dispone che *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*.

C) Con la deliberazione 443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), l'Autorità ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i *"criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti tesi tra l'altro a: esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi - in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni e/o di ampliamento del perimetro gestionale - assegnati alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale; promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio; migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi; definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale; incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti; rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo; favorire i processi di aggregazione tra gli operatori per il raggiungimento di una dimensione industriale e finanziaria adeguata delle gestioni, tale da garantire idonei livelli di efficienza del servizio; in generale, assicurare gradualità nell'implementazione della nuova regolazione tariffaria, anche attraverso l'adozione di forme di regolazione asimmetrica, tenuto conto che il settore di gestione

dei rifiuti urbani è poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità e non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento.

D) Con Deliberazione ARERA 363/2021 è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, di seguito denominato MTR-2, la quale, ha confermato l'impostazione del primo periodo regolatorio di cui alla citata delibera basata sulla verifica e la trasparenza dei costi, richiedendo che la determinazione delle entrate tariffarie avvenga sulla base di dati certi, validati e desumibili da fonti contabili obbligatorie e che la dinamica per la loro definizione sia soggetta ad un limite di crescita, differenziato in ragione degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio reso agli utenti e/o di ampliamento del perimetro gestionale individuati dagli Enti territorialmente competenti, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale, e nel contempo ha introdotto una regolazione tariffaria (asimmetrica) per i differenti servizi del trattamento, in un'ottica di rafforzata attenzione al profilo infrastrutturale del settore e di promozione della capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale) di gestire integralmente i rifiuti, implementando misure di incentivazione e l'attivazione di meccanismi di perequazione, sulla base della gerarchia per la gestione dei rifiuti; un rafforzamento degli incentivi allo sviluppo di attività di valorizzazione dei materiali recuperati e/o di energia, anche in considerazione del potenziale contributo dell'output recuperato al raggiungimento dei *target* europei; la configurazione di opportuni meccanismi correttivi al sistema di riconoscimento dei costi alla luce dell'applicazione delle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, tenuto conto dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni.

E) La medesima delibera ha previsto un periodo regolatorio di *durata quadriennale* 2022-2025 – per la valorizzazione delle componenti di costo riconosciute e delle connesse entrate tariffarie e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento, come risultanti dal piano economico finanziario redatto da ciascun gestore ed approvato, a seguito della validazione dei dati impiegati, dal pertinente organismo competente con un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell'ambito di un successivo procedimento ed una eventuale *revisione infra* periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall'Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

F) All'articolo 7 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF sono state poi previste specifiche disposizioni in merito alla procedura di approvazione stabilendo, tra l'altro, che: sulla base della normativa vigente, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all'Ente territorialmente competente (comma 7.1); il piano economico finanziario sia corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati (come più in dettaglio precisati al comma 7.3); la procedura di validazione consista nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e venga svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al

gestore ( art. 7.4); sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assuma le pertinenti determinazioni e provveda a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti (art. 7.5); l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifichi la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa secondo quanto prescritto dal citato art. 7 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approvi ( art. 7.7); fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applichino, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente (art. 7.8).

G) All'art. 8 della delibera de qua viene disciplinato analiticamente la procedura di aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici ex art.7 comma 1 predisposti dai soggetti gestori sulla base di indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità.

Inoltre è anche previsto, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano, l'ETC, con procedura partecipata dal gestore, in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, possono presentare all'Autorità motivata istanza di revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.5, come eventualmente aggiornata ai sensi del comma 8.2.

H) *Altresì la medesima deliberazione disciplina al successivo articolo 9" in caso di inerzia del gestore nel procedere alla predisposizione del piano economico finanziario secondo quanto stabilito ai commi 7.1e 7.3, ovvero all'aggiornamento biennale del medesimo piano secondo quanto previsto al comma 8.1, gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 provvedono alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, dandone contestuale comunicazione all'Autorità. Gli organismi competenti, in caso di perdurante inerzia, ne informano l'Autorità, che valuta i presupposti per intimare al gestore l'adempimento agli obblighi regolatori, riservandosi comunque di procedere secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95. Qualora l'inerzia si protragga fino al trentesimo giorno antecedente allo scadere dei termini previsti dalla normativa vigente per l'assunzione, da parte degli organismi competenti, delle pertinenti determinazioni, sono esclusi incrementi dei corrispettivi all'utenza finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla predisposizione del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti. Le determinazioni di cui al precedente periodo hanno un'efficacia biennale, restando comunque salva la facoltà, per i menzionati organismi competenti, di valutare nuove predisposizioni tariffarie, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle gestioni. Nei detti casi l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, verifica la coerenza degli atti e, tenuto conto di quanto effettivamente articolato agli utenti, approva le determinazioni tariffarie trasmesse dai citati organismi competenti. "*

I) Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 sono state definite le regole e le procedure previste dall'art. 8 della delibera n. 363/2021 per l'aggiornamento biennale dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento

L) Con la citata delibera sono stati introdotti ulteriori parametri ed indicatori alla luce della delibera n. 387/2023 e del documento di consultazione 214/2023:

1) Il coefficiente CRI da valorizzare nella misura massima del 7%, nell'ambito della determinazione del limite di crescita, per i maggiori costi sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione

2) Il macro indicatore R1 avente ad oggetto l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore

3) L'indicatore H avente ad oggetto il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

M) L'art. 8 comma 2 della delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023 prescrive espressamente che *“ In esito alla procedura di validazione dei dati alla base dell'aggiornamento, svolta secondo quanto previsto , gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni e provvedo no a trasmettere all'Autorità: a) l'aggiornamento del piano economico finanziario per gli anni 2024 e 2025; b) con riferimento agli anni 2023 e 2024, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti”*.

N) La trasmissione all'Autorità dell'aggiornamento della predisposizione tariffaria di cui al precedente comma 8.2, avviene da parte dell'Ente territorialmente competente entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2024

O) Con la successiva determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023, l'Autorità, in attuazione dell'art. 9 comma 2 della delibera n. 389/023, ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria ex art. 7 comma 3 della delibera n. 363/2021 relative alle annualità 2024 e 2025 nonché le modalità operative per la relativa trasmissione e nel contempo – al fine di ridurre l'onere amministrativo per i soggetti interessati, comunque in un'ottica di tutela degli utenti – ha esplicitato chiarimenti in ordine all'applicazione della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti ai sensi delle delibere n. 363/2021 e 389/2023

P) Con deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15 l'Autorità ha approvato provveduto il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani di seguito TQRIF ed ha disciplinato la procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche che hanno esercitato della facoltà cui all'art. 238 TUA così come modificato dal Dlgs n. 116/2020.

Altresì l'art 2 del TQRIF ha previsto nella fase. avvio della regolazione che *“Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che*

*devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito".*

Q) In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito di seguito AGER.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti".

Ai sensi dell'art. 10 bis, della L.R. 24/2012 la Giunta Regionale con deliberazione n. 1717 del 29/11/2023, ha nominato l'Avv. Angelo Pansini quale Direttore Generale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti;

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'AGER e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno.

R) L'AGER, quale Ente Territorialmente Competente con Determina n. 163 del 30 aprile 2022 ha posizionato tutte le Gestioni degli Ambiti Tariffari della Regione Puglia nello schema: I Livello qualitativo minimo ai sensi e per gli effetti dell'art.3 TQRIF

S) Nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2022 ed eventualmente anno 2023, ove disponibili, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF).

T) Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art.8 del MTR -2 in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

U) Con note del 27 settembre 2023 prot.n. 6350, del 15 gennaio 2024 prot. n. 303, del 5 febbraio 2024 prot. n. 852, del 16 febbraio 2024 port n. 1140 e del 19 marzo 2024 prot.n. 1776 AGER nella sua qualità di ETC, ha invitato i Comuni, quali gestori per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, ed i gestori del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti a trasmettere la documentazione prescritta dall'art. 7 delibera n. 363/2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 ed adottata dalla determina n. 1/DTAC/2023 del 6 novembre 2023 esplicitando anche chiarimenti applicativi

V) La procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione dell'aggiornamento del Piano economico finanziario relativo alle annualità 2024-2025 e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 7, delibera n 363/2021 così come modificato dalla delibera n. 389/2023).

In vero secondo quanto prescritto dall'art. 28 del MTR -2 tale verifica ha riguardato almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

## CONSIDERATO CHE

A) Si è proceduto all'esame della proposta dell'aggiornamento del piano economico finanziario relativo alle annualità 2024 e 2025 che è stato valutato secondo quanto prescritto dalle citate deliberazioni dell'Autorità e dai criteri disciplinati dal MTR-2, anche analizzando la documentazione contabile trasmessa dai soggetti gestori e verificando l'indicazione specifica di criteri che potessero consentire l'accertamento della corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile e da ogni altra utile documentazione prodotta.

B) A seguito delle presentazioni dei piani economico finanziario da parte del Comune e del gestore si è avviata un'attività di interlocuzione, così come prescritto dalle direttive dell'Autorità meglio descritta nella relazione di validazione allegata, che ha consentito all'AGER quale ETC di procedere, previa verifica, alla validazione ex art.li 7 e 8 delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023

C) Nell'ambito della procedura di validazione sono stati definiti, secondo i criteri prescritti dalla normativa regolatoria, i coefficienti  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ ,  $X_a$  ed il CRI, il fattore  $\omega$  e  $b$  e l'indicatore H assegnando i conseguenziali obiettivi di miglioramento

## VISTI

- La legge n. 481/1995
- La legge n. 205/2017
- La legge n. 147/2013
- La delibera n. 443/2019 e l'allegato MTR – ARERA
- La delibera n. 363/2021 e l'allegato MTR 2 – ARERA
- La delibera n. 15/2022 e l'allegato TQRIF ARERA
- La delibera n. 385/2023 ARERA
- La delibera n. 387/2023 ARERA
- La delibera n. 389/2023 ARERA
- La determina n. 1/DTAC/2023 'art 30 comma 5
- la L.R. n. 24/2012 così come modificata dalla L.R. n. 20/2016;
- La determina n. 163 /2022 AGER
- La D.G.R. n 1717/2023.

## DETERMINA

Per tutte le motivazioni esposte in narrativa e che qui s'intendono richiamate per formarne parte integrante e sostanziale;

- 1) **DI APPROVARE** la predisposizione dell'aggiornamento del piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per le annualità 2024 -2025 e di procedere alla validazione ai sensi e per gli effetti degli art.li 7 e 8 della delibera n. 363 /2021 come modificata dalla delibera n. 389/2023 secondo quanto prescritto dal MTR -2 dell'ambito tariffario del Comune di MANFREDONIA.  
Si allega la relazione di validazione;
- 2) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con il relativo allegato all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 8 comma 3 della Delibera n. 363/2021 così come modificata dalla delibera n. 389/2023;
- 3) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento con l'allegata relazione di validazione al Comune di MANFREDONIA affinché provveda agli adempimenti previsti dalla normativa vigente adottando i relativi provvedimenti di loro competenza ed al gestore del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti;
- 4) **DI PUBBLICARE** la presente Determina sul sito istituzionale dell'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti [www.ager.puglia.it](http://www.ager.puglia.it) nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Provvedimenti", nonché nella sezione "Provvedimenti Direttore Generale";

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini previsti dalla legge.

Modugno, 20 giugno 2024

Il Direttore Generale  
Avv. Angelo Pansini

## RELAZIONE DI VALIDAZIONE

L'Autorità di Regolazione per l'Energia Elettrica Reti e Ambiente (ARERA), con la Deliberazione 363 /2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 -2025 – MTR2.

La citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'articolo 7, la predisposizione da parte del Gestore del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025.

Si è proceduto alla validazione ed approvazione del PEF 2022-2025 per l'ambito tariffario del Comune.

L'art. 8 della citata delibera n. 363/2021 ha previsto l'aggiornamento biennale per gli anni 2024 e 2025 dei piani economici finanziari

Con delibera n. 389 del 3 agosto 2023 l'Autorità ha provveduto alla definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale previsto dal più volte citato art. 8 delibera n. 363/2021 dei piani economici finanziari ai fini della rideterminazione per le annualità 2024 e 2025 delle entrate tariffarie di riferimento.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dall'ETC, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 7 comma 4 delibera n.363).

L'art. 28 del MTR2 specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione.

Con determinazione del 6 novembre 2023 n. 1/DTAC/2023 sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria in particolare il piano economico finanziario quadriennale, lo schema tipo di relazione di accompagnamento e lo schema di dichiarazione di veridicità

In Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, Ente di Governo d'Ambito istituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 bis d.l. n. 138/2011 convertito con l.n. 148/2011.

La L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è



istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti" di seguito denominata AGER.

L'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il Direttore Generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, spettano a lui tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno.

### **Ambito Tariffario**

L'Ambito Tariffario della presente relazione è costituito dal Comune di **Manfredonia** pur facendo parte dell'A.R.O., costituito con convenzione ex art. 30 TUEL, secondo quanto prescritto dalla Legge Regionale n. 24/2012, individuato dalla Regione Puglia quale sub ambito per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

Il servizio viene svolto dalla società **Azienda Servizi Ecologici S.p.a.**, in forza di contratto di appalto stipulato e quindi non è previsto alcun avvicendamento gestionale nel periodo regolatorio relativo agli anni 2024 e 2025.

L'Ager, in qualità di Ente Territorialmente Competente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 TQRIF, con propri provvedimenti, ha individuato il posizionamento della gestione nello schema I della matrice di cui alla tabella del citato art.3 per il Comune di **Manfredonia**, autonomo ambito tariffario, comunque fatti salvi gli obblighi ed i livelli qualitativi previsti nei Contratti di servizio e nella Carta della Qualità vigenti.

AGER ha approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 1 del TQRIF la Carta della Qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'ambito tariffario autonomo del Comune.

### **Soggetti Gestori**

Le attività di "gestione della tariffa" e "rapporti con gli utenti" sono di competenza del Comune svolgendo in particolare: a) Attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);c) Gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center; d) Gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.

Per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento della frazione indifferenziata e l'attività di trattamento e recupero della frazione organica e delle altre frazioni merceologiche di rifiuto i costi sono stati indicati dal Comune nel suo PEF con l'applicazione di quanto prescritto dall'art. 8 del MTR2 in quanto soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio.

Il gestore in forza del citato affidamento svolge i seguenti servizi:

- La raccolta e il trasporto in forma differenziata in tutto il territorio di tutti rifiuti urbani non pericolosi ed in particolare la raccolta con modalità domiciliare “porta a porta” delle seguenti tipologie di materiali:
  - frazione umida
  - carta, imballaggi in carta e poliacoppiati a base cellulosica;
  - cartone da utenze commerciali;
  - contenitori in plastica, lattine di alluminio e di banda stagnata;
  - imballaggi in vetro;
  - rifiuto urbano residuo.
- la fornitura e la consegna per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche dei contenitori e dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- la raccolta, il trasporto in forma differenziata ed il conferimento presso smaltitori autorizzati delle diverse frazioni di rifiuti urbani pericolosi (RUP) di provenienza domestica;
- la raccolta e trasporto dei rifiuti ingombranti;
- la raccolta e trasporto dei RU prodotti nelle aree dei mercati e delle manifestazioni;
- la pulizia e la raccolta dei rifiuti differenziati presso il cimitero ;
- la raccolta dei tessili sanitari;
- la raccolta degli oli vegetali da ristoranti e mense;
- lo spazzamento manuale e meccanizzato di tutte le strade e delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico;
- la pulizia e il lavaggio delle aree adibite a mercati;
- il lavaggio stradale;
- il diserbo, lo sfalcio meccanico delle infestanti;
- il servizio di disinfestazione e derattizzazione;
- la rimozione dei rifiuti abbandonati fino a 6 mc per punto di rimozione;
- gestione del Centro Comunale di Raccolta;
- gestione del Centro di raccolta mobile.

I rifiuti provengono da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere, nonché da attività industriali, commerciali, artigianali e dei servizi all'interno del territorio interessato, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti;

#### **Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato**

Si fa rilevare che nella Regione Puglia non vi sono gestori integrati atteso che la legge regionale n. 24/2012 ha disciplinato il ciclo della gestione dei rifiuti suddividendoli in due segmenti, da una parte il servizio di

raccolta e trasporto di competenza dei sub ambiti denominati ARO, e dall'altra il trattamento, il recupero e lo smaltimento di competenza dell'Ente di Governo unico dell'Ambito Territoriale ottimale.

Ad ogni buon conto si riportano gli impianti di trattamento, recupero e smaltimento ove sono stati conferiti i rifiuti prodotti sul territorio comunale secondo la frazione merceologica negli anni 2022 e 2023 :

Rifiuto indifferenziato – impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di Css Progetto Gestione Bacino Bari Cinque Conversano (Ba)- impianto di trattamento meccanico biologico e produzione di Css gestito da Cisa Spa, Massafra – impianto TMB ubicato nel Comune di Poggiardo gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl , ubicato nel Comune di Ugento gestito da Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl , ubicato nel Comune di Manduria gestito da Manduriambiente Spa , ubicato nel Comune di Deliceto gestito da Biwind srl – Impianto di produzione di Css gestito da Progetto Ambiente Provincia di Lecce srl , Cavallino (Le) , gestito da Progetto Ambiente Provincia di Foggia , Manfredonia (Fg)- impianto di incenerimento con recupero di energia gestito da Appia Energy, Massafra (Ta) e gestito da Eta srl , Manfredonia – impianto di discarica gestito da Italcave Spa , Taranto , gestito da Formica Ambiente srl , Brindisi , gestito da Biwind srl, Deliceto (Fg).

Frazione Organica – impianto di trattamento della Forsu , compostaggio gestito da Maia Rigenera srl ,Lucera (Fg), gestito da Tersan Puglia , Modugno,(Ba) gestito da Progeva srl Laterza (Ta), gestito da Heracle srl , Erchie (Br) , gestito da Eden 94 srl , Manduria.

### **Attività di validazione**

La validazione dei dati si è basata:

- sulla verifica della rispondenza dei dati inseriti con le fonti contabili ufficiali, rappresentate, per il Comune dai Rendiconti della gestione, per il gestore dal Bilancio di esercizio;
- sulla verifica della correttezza dei drivers utilizzati dai gestori nella ripartizione di costi e ricavi;
- sulla verifica della corretta ripartizione dei cespiti.

La documentazione prodotta dai gestori e dai comuni ai fini della validazione del PEF 2024-2025 è stata la seguente:

Per il Comune:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 4 alla determina n. 1/DTAC/2023;
- Rendiconto di gestione dell'anno 2022;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 2 determina n. 1/DTAC/2023;
- Delibera di presa d'atto del PEF 2022-2025 relativamente alle annualità 2022 e 2023;
- Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024 e 2025

Per il Gestore:

- Dichiarazione di veridicità conforme all'Appendice 3 alla determina n. 1/DTAC/2023;
- Bilancio di esercizio 2022 e situazione patrimoniale;
- Libro cespiti;
- Relazione di accompagnamento in cui sono esplicitati i dati secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 determina n 1/DTAC/2023;
- Piano Economico Finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024 e 2025.

Tutta la documentazione utilizzata a supporto dell'attività di validazione è archiviata ed a disposizione per ogni eventuale verifica da parte di ARERA.

Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato necessario effettuare alcune estrapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile.

La ditta **Azienda Servizi Ecologici S.p.a.** all'interno della relazione accompagnatoria e delle successive integrazioni ha descritto i criteri e i *drivers* utilizzati per la ripartizione dei costi tra i comuni serviti, nonché per la ripartizione dei cespiti indiretti. Ha inoltre fornito un dettaglio puntuale dei cespiti diretti assegnati a ciascun Comune servito.

La verifica della metodologia di applicazione del MTR 2 ha permesso di verificare che:

- la perimetrazione del servizio è stata svolta correttamente; i servizi esclusi dal perimetro regolato saranno, secondo quanto dichiarato dall'Ente saranno pagati con la TARI e pertanto dovranno essere applicate le disposizioni di cui alla Delibera Arera 363/2021;
- il Gestore dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti ha trasmesso una relazione di accompagnamento della tabella PEF secondo quanto prescritto dalla Determina n. 1/DTAC/2023 contenente:
  - il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
  - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU;
  - le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU;
  - il modello gestionale e organizzativo;
  - i livelli di qualità del servizio.

Dall'analisi della documentazione prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo

MTR2.

Da ultimo si fa rilevare che non ricorrono i presupposti per applicazione l'art. 2 Delibera n 389 /2023 in quanto in Regione Puglia non vi è un gestore integrato della filiera del rifiuto di imballaggio in plastica provenienti dalla raccolta differenziata atteso che il Consiglio di Stato censura la disciplina regolatoria adottata dall'Autorità statuendo che *"La metodologia tariffaria, dunque, appare effettivamente illogica, irragionevole ed idonea a determinare distorsioni della concorrenza, in quanto, nell'ambito di un medesimo segmento di mercato, alcuni soggetti (riconducibili alla nozione di gestore integrato, ossia il gestore di uno o più servizi a monte che gestisca anche uno o più servizi a valle, a poco rilevando se in virtù di acquisizione di impianti o di integrazione societaria, attesa la latitudine della definizione) duplicano la copertura dei costi di esercizio in quel particolare settore di attività, godendo del rimborso attraverso la regolazione tariffaria ma non essendo previsto alcun sistema che consenta di scomputare tale "rimborso" dall'incasso dei ricavi dai cd. sistemi di compliance"*.

#### **Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie**

Si dà atto che è stato determinato il valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T a$ ), così come risultante ad entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 e il valore del totale delle entrate tariffarie massime (nell'Allegato Tool di calcolo, indicate con  $\Sigma T_{max} a$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita così come da tabella allegata.

Per la determinazione del coefficiente di produttività X a si è proceduto secondo quanto disciplinato dall'art. 5 MTR 2 considerando le risultanze del Benchmark di riferimento (anno 2022), dei risultati di raccolta differenziata e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo conseguiti nell'anno a-2 (2022, 2023) individuando i valori di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  secondo quanto prescritto dal MTR 2.

In particolare, il valore di  $\gamma_1$  è stato determinato sulla base delle valutazioni relative al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata disciplinati normativamente tenendo conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata raggiunta e gli obiettivi comunitari.

Il coefficiente  $\gamma_2$  è stato determinato sulla base delle valutazioni del livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo fondate sul macro-indicatore R1 il cui risultato è illustrato nella tabella allegata come espressamente disciplinato nell'art. 3 comma 1bis delibera n. 363/2021.

Pertanto, considerando anche i risultati del confronto tra il costo unitario effettivo e il benchmark di riferimento è stato determinato il parametro Xa per l'annualità 2024 e per l'annualità 2025

Tali valutazioni sono state esplicitate nella tabella allegata sub 5.1.

#### **Coefficiente CRI**

È stato riconosciuto il coefficiente CRI al fine di consentire il recupero dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione verificatosi negli anni 2022 e 2023.

In particolare, nell'ambito della valorizzazione del coefficiente de qua, sono stati riconosciuti i maggiori costi determinati dall'adeguamento delle tariffe al cancello degli impianti di trattamento e smaltimento per gli anni 2022, 2023 e 2024 approvate con provvedimenti di AGER( Determine n. ri 10-11-12-13-14-41/2024) detraendo anche l'eventuale contributo erogato dalla Regione Puglia in forza della Delibera di Giunta Regionale n. 715 del 28 maggio 2024.

### **Ammortamenti delle immobilizzazioni**

Si dà atto che sono state compiute tutte le verifiche in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzati dai gestori nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 15 comma 2,3 e 4 del MTR2.

### **Valorizzazione dei fattori di sharing**

Con riferimento alla modalità di individuazione dei fattori di sharing relativi ai proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI si evidenzia che il valore di  $\omega$  è stato determinato sulla base della valorizzazione di  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$ , nel rispetto della matrice prevista nell'articolo 3.2 del MTR-2 così come esplicitata nella tabella allegata.

Per quanto concerne la determinazione del fattore  $b$  si è proceduto sulla base dei livelli di raccolta differenziata sotto il profilo quantitativo e qualitativo considerando l'output recuperato in virtù delle performance rappresentate dal gestore.

Nella seguente tabella si rappresentano i criteri applicati per la determinazione dei valori  $\gamma_1$  e  $\gamma_2$  e del fattore  $b$ :

### **Conguagli**

È stato valorizzato il conguaglio I23 imputandolo integralmente all'annualità 2025. Ad ogni buon conto il

$\gamma_1$	SODDISFACENTE	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	RD > 70%	0
			65% < RD < 70%	-0,19
	NON SODDISFACENTE	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$	50% < RD < 64%	0,2
			RD < 50%	-0,4
$\gamma_2$	SODDISFACENTE	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	R1 > 90%	0
			85% < R1 < 90%	-0,14
	NON SODDISFACENTE	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	50% < R1 < 84%	-0,15
			R1 < 50%	-0,3

$b = 0.3$  se  $R1 > 85\%$  e  $RD > 65\%$ , in caso di mancato raggiungimento dei citati obiettivi sarà pari a 0.6

detto conguaglio è stato oggetto di detrazione ex art. 4 comma 6 delibera n 363/2021

Inoltre è stato valorizzato il conguaglio a beneficio dell'utenza, prescritto dall'art. 19 lettera i) avente ad oggetto il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso il recupero della differenza tra i valori provvisori del tasso  $WACC_a$ , nonché del tasso  $WACCRID_a$  e del parametro  $KD$  real  $a$ , fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF, in coerenza con quanto previsto dal comma 1.5 della medesima deliberazione 459/2021/R/RIF.

#### **Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo ex art. 4 comma 6 delibera n. 363/2021 ed ulteriori elementi da segnalare**

In considerazione dell'equilibrio economico definito nel paragrafo seguente ed al fine di contenere gli effetti degli aumenti inflattivi sull'utenza si è proceduto alle detrazioni relative alle componenti tariffarie del Comune in particolare: a) tasso di attualizzazione dei costi del personale per tutte le componenti tariffarie rendicontate; b) le componenti di remunerazione del capitale e del conguaglio I23 c) l'aumento inflattivo FCDE.

Per quanto concerne il Gestore, sono state applicate detrazioni, imputandole proporzionalmente alle componenti tariffarie valorizzate nel tool, sino alla concorrenza dell'equilibrio economico finanziario determinato nel rispetto del prescritto limite di crescita.

Si fa rilevare che non si è provveduto alla valorizzazione della componente previsionale richiesta dal gestore non sussistendo i presupposti prescritti dall'art. 10 MTR-2 in quanto del tutto generica e priva non solo della descrizione dei servizi ulteriori ma anche dei target da raggiungere.

#### **Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario**

Dopo la quantificazione del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento massime ( $\Sigma T_a$ ) per l'anno 2024 e 2025, si è proceduto alla determinazione del valore delle entrate tariffarie massime sempre per le citate annualità, mediante l'applicazione del limite di crescita annuale nella misura innanzi indicata e con la valorizzazione del CRI, che può essere ritenuto congruo in quanto garantisce l'equilibrio economico finanziario della gestione.

Il corrispettivo del gestore, sempre al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario, è stato aggiornato per l'anno 2024 e 2025, riconoscendo con riferimento al corrispettivo comunicato dal Comune anno 2022, l'applicazione del parametro  $p$  così come innanzi determinato e previsto dalla disciplina regolatoria pro-tempore vigente, il tutto nel rispetto del limite di crescita.

Il corrispettivo in favore del gestore relativo al servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti da riconoscere per le annualità 2024 e 2025 è stato così determinato in applicazione del principio dell'efficacia

eterointegrativa dei provvedimenti dell’Autorità, fondato oramai su un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui : “Il potere della ARERA di determinare il nuovo sistema tariffario discende direttamente dalla legge, vale a dire dall’art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205 [...]. Tale norma peraltro sancisce anche la prevalenza del nuovo sistema tariffario affidato ad ARERA sui precedenti ordinamenti [...]. Ne consegue che l’imperatività delle previsioni attributive dei poteri di ARERA e la prevalenza delle rispettive determinazioni regolatorie rispetto agli ordinamenti previgenti incidono anche sulle attribuzioni di competenze nel procedimento di definizione delle tariffe” (TAR Puglia Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Toscana, Firenze, Sez. II, 08/01/2024 n. 26; v. anche T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 29/12/2023, n. 1248); “La disciplina regolatoria in esame sottende esigenze generali, che assurgono al rango di valori fondamentali del sistema, interno ed eurounitario, chiaramente enunciati dall’art. 1, comma 527, della legge 2017 n. 205. Pertanto, la disciplina in contestazione ha natura imperativa e deve esserne garantita l’operatività anche nella disciplina di rapporti in corso di svolgimento, secondo il meccanismo dell’eterointegrazione contrattuale, ex art. 1339 c.c., con sostituzione automatica della clausola difforme, da qualificare come nulla per contrarietà a norma imperativa, secondo la previsione dell’art. 1419, comma 2, c.c.” (TAR Puglia, Lecce 8/04/2024 n.ri 484-485, TAR Lombardia, Sez. I, 17/08/2021, n. 1938; si vedano anche Tar Lombardia, Sez.I, 30 giugno 2020, n. 1249; TAR Lombardia, Sez. IV , 24 giugno 2016, n. 1233)

#### **Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata**

È stato determinato l’indicatore H con i relativi obiettivi di miglioramento di seguito come da tabella sub 5.12.

#### **Ulteriori Detrazioni ex art. 1.4 Determina n.2/DRIF/2021**

Nel PEF allegato sono state indicate le voci valorizzate nell’ambito delle detrazioni di cui all’art.1.4 precisando che il contributo MIUR si riferisce all’anno 2022.

Si allegano le tabelle esplicative relative alla determinazione dei parametri e degli indicatori prescritti da MTR-2 e dalla delibera n. 389/2023.



## 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

	<b>Denominazione Ambito tariffario</b>
Ambito tariffario	MANFREDONIA

  

	<b>Denominazione Gestori</b>
Gestore 1	ASE MANFREDONIA
Gestore 2	0
Gestore 3	0
Comune	MANFREDONIA

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

	2024		2025	
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i
TVa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/RII	7 519 586,55	739 764,11	7 581 509,47	738 150,95
TfA prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/RII	2 740 953,48	2 858 535,95	2 688 596,05	2 759 132,56
Ta=TVa+TfA prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	10 260 540,03	3 598 300,06	10 270 105,52	3 517 283,51
<b>Ciclo integrato RU (TOT PEF)</b>	<b>8 259 350,66</b>	<b>13 858 940,09</b>	<b>8 339 660,42</b>	<b>13 787 389,03</b>

	2024		2025	
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i
TVa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/RII	7 519 586,55	739 764,11	7 581 509,47	738 150,95
TfA prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/RII	2 740 953,48	2 858 535,95	2 688 596,05	2 759 132,56
Ta=TVa+TfA prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII	10 260 540,03	3 598 300,06	10 270 105,52	3 517 283,51
<b>Ciclo integrato RU (TOT PEF)</b>	<b>8 259 350,66</b>	<b>13 858 940,09</b>	<b>8 339 660,42</b>	<b>13 787 389,03</b>

	2024	2025
<b>Verifica del limite di crescita</b>	<b>2,7%</b>	<b>2,7%</b>
coefficiente di recupero di produttività Xa	0,11%	0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità Q1a	0,00%	0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PGa	0,00%	0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C116	0,00%	0,00%
coeff. per recupero inflazione CR1a	0,64%	0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>	<b>3,23%</b>	<b>2,59%</b>
$\Sigma Tmax$ (entrate, tariffe, massime, applicabili nel rispetto del limite di crescita)	12 485 800	12 809 182
TVa dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	7 934 681	8 165 307
TfA dopo distribuzione della $(\Sigma TfA - \Sigma Tmax)$	4 550 919	4 643 875
Ta=TVa+TfA dopo distribuzione della $(\Sigma Ta - \Sigma Tmax)$	12 485 800	12 809 182
<b>SUPERAMENTO DEL LIMITE?</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>
Istanza di superamento del limite di cui al comma 4.6 MTR-2	NO	NO

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

	2024	2025
% RD	63%	63%
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (V1)	NON SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (V2)	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE
V1	-0,2	-0,2
V2	-0,15	-0,15
V	-0,35	-0,35
V+Y	0,85	0,85
Qualità ambientale delle prestazioni	LIVELLO AVANZATO	LIVELLO AVANZATO
Clief2020 [cent€/kg]	52,65	53,26
Benchmark di riferimento [cent€/kg]	44,58	44,52
Xa	0,11%	0,11%
Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore - EfficaciaAVV_RicRD.sc [R1] (dato 2022)	88,17%	

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	SCHEMA I
QLa	0,00%	0,00%
PGa	0,00%	0,00%

5.1.3 Coefficiente C116

	2024	2025
C116a	0,00%	0,00%

5.1.4 Coefficiente CRI

	2024	2025
CRI	0,64%	0,00%

MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 0% QL <sub>a</sub> = 0%	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 0% QL <sub>a</sub> = 0%	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0%
		SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 0% QL <sub>a</sub> ≤ 4%
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%	

**MACRO INDICATORE R1: Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore**

Allegato tecnico	Tipologia rifiuto	Efficienza della raccolta differenziata			Qualità della raccolta differenziata			R1
		Corrispettivi €/ton	Corrispettivi massimi media ponderata €/ton	Quantità raccolta QRD_sc [ton]	Quantità conferita Qconf_sc [ton]	EffRD_sc	AR_sc_AGG [€]	
ANCI CONAI RICREA	Acetab-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02	-	-	-	-	
ANCI CONAI CAI	Aluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio (con parte variabile)*		723,31	-	-	-	-	
ANCI CONAI CAI	Aluminio-filtro tappi in alluminio		150,68	-	-	-	-	
ANCI CONAI COMIECO	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone	103,81	121,66	991	991	100,0%	120.550,46	85,3%
ANCI CONAI COMIECO	Carta-Raccolta congiunta rifiuti di imballaggio in carta e cartone (indicare solo componente di imballaggio)	44,19	51,10	1.353	1.353	100,0%	69.142,39	86,5%
ANCI CONAI BIOREPACK	Bioplastica - raccolta differenziata rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile (seconda fascia)		114,13	-	-	-	-	
ANCI CONAI COREVE	Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica	66,38	66,38	1.616	1.559	96,4%	103.496	100,0%
CORPET	Rifiuti di imballaggi in plastica PET		323,62	-	-	-	-	
ANCI CONAI COREPLA	Rifiuti di imballaggi in plastica - flussi		317,62	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		121,66	-	-	-	-	
	con pressatura		317,62	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
MULTI carta - plastica - vetro - metalli (con conferimento plastica a CC)**	Rifiuti di imballaggi in plastica PET		323,62	-	-	-	-	
	Aluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio		419,31	-	-	-	-	
	Acetab-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02	-	-	-	-	
	Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica		66,38	-	-	-	-	
	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone		121,66	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
MULTI carta - plastica - vetro - metalli (con conferimento plastica a CC)**	Rifiuti di imballaggi in plastica PET		323,62	-	-	-	-	
	Aluminio-Raccolta differenziata di rifiuti di imballaggi in alluminio		419,31	-	-	-	-	
	Acetab-raccolta differenziata rifiuti di imballaggi in acciaio		138,02	-	-	-	-	
	Vetro - raccolta rifiuti di imballaggi in vetro su superficie pubblica		66,38	-	-	-	-	
	Carta-Raccolta selettiva rifiuti di imballaggio in carta e cartone		121,66	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		1.401,28	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	
	con isole minori		-	-	-	-	-	
	con trasporto (se si sceglie dai menu a tendina)		-	-	-	-	-	
	con pressatura		-	-	-	-	-	
	con logistica		-	-	-	-	-	

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

	2024	2025
SONO PREVISTI MIGLIORAMENTI DEI LIVELLI DI QUALITÀ?	NO	NO
SONO PREVISTE VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI?	NO	NO
SCHEMA REGOLATORIO	SCHEMA I	SCHEMA I
Qla	0.00%	0.00%
PGa	0.00%	0.00%

5.1.3 Coefficiente C116

	2024	2025
C116a	0.00%	0.00%

5.1.4 Coefficiente CRI

	2024	2025
CRI	0.64%	0.00%

QUALITÀ PRESTAZIONI (Qla)		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> = 0%	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	MIGLIORAMENTO NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 0%	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> = 0% QL <sub>a</sub> = 4%
		SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> = 4%	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: PG <sub>a</sub> ≤ 3% QL <sub>a</sub> ≤ 4%



**5.4 Valorizzazione dei fattori di sharing**

il valore di "p" è lo stesso per tutti i gestori?	SI				
	<b>2024</b>				
	ASE MANFREDONIA	0	0	MANFREDONIA	valore unico
b	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
ωa	0.30				

  

	SI				
	<b>2025</b>				
	ASE MANFREDONIA	0	0	MANFREDONIA	valore unico
	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60
	0.30				







### 5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

H e obiettivi
$AR_{SC,si}^{Agg}$
$CRD_{SC,si}^{Agg}$
<b>H</b>

H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
677 826		
1 660 978		
<b>40.8%</b>	<b>43.3%</b>	<b>45.8%</b>

<b>Classe di appartenenza</b>
-------------------------------

<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>
----------	----------	----------

	2024			2025		
	MANFREDONIA			MANFREDONIA		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	890 617	-	890 617	865 092	-	865 092
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	1 295 514	-	1 295 514	1 324 319	-	1 324 319
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	1 480 817	-	1 480 817	1 438 377	-	1 438 377
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	4 435 823	-	4 435 823	4 308 691	-	4 308 691
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COI <sup>ESP</sup> <sub>14,IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COI <sup>ESP</sup> <sub>15</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI <sup>ESP</sup> <sub>16</sub>	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-
Fattore di Sharing b	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR <sub>sc</sub>	904 013	-	904 013	865 085	-	865 085
Fattore di Sharing ω	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR <sub>sc</sub>	705 130	-	705 130	674 766	-	674 766
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RCIof <sub>17</sub>	-	-	-	319 798	-	319 798
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE VARIABILE	-	739 764	739 764	-	758 151	758 151
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI</b>	<b>7 397 641</b>	<b>739 764</b>	<b>8 137 405</b>	<b>7 581 509</b>	<b>758 151</b>	<b>8 339 660</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	884 692	-	884 692	859 336	-	859 336
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	339 461	339 461	-	332 564	332 564
Costi generali di gestione CGG	1 490 778	-	1 490 778	1 448 052	-	1 448 052
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO <sub>18</sub>	57 935	25 585	83 520	56 275	24 483	80 758
Costi comuni CC	1 548 714	345 046	1 913 759	1 504 327	357 047	1 861 374
Ammortamenti Amm	115 385	-	115 385	69 753	-	69 753
Accantonamenti Acc	-	1 877 192	1 877 192	-	1 877 192	1 877 192
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1 877 192	1 877 192	-	1 877 192	1 877 192
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	159 175	-	159 175	147 661	-	147 661
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>19</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sub>proprietari</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	274 560	1 877 192	2 151 752	217 414	1 877 192	2 094 606
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 COI <sup>ESP</sup> <sub>18,IV</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 COI <sup>ESP</sup> <sub>19</sub>	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COI <sup>ESP</sup> <sub>20</sub>	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RCIof <sub>18</sub>	7 767	-	7 767	107 519	-	107 519
Oneri relativi all'IVA indetribile - PARTE FISSA	-	306 153	306 153	-	304 992	304 992
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
<b>ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI</b>	<b>2 700 199</b>	<b>2 548 390</b>	<b>5 248 589</b>	<b>2 688 596</b>	<b>2 539 232</b>	<b>5 227 828</b>
<b>ΣTa= ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI</b>	<b>10 260 540</b>	<b>3 598 300</b>	<b>13 858 840</b>	<b>10 270 106</b>	<b>3 517 284</b>	<b>13 787 389</b>
<b>ΣTg= ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI</b>	<b>10 097 840</b>	<b>3 288 154</b>	<b>13 385 995</b>	<b>10 270 106</b>	<b>3 297 382</b>	<b>13 567 488</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>						
raccolta differenziata %			63%			63%
Q <sub>2</sub> ton			22 610,08			22 498,37
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			52,65			53,76
Benchmark di riferimento (cent€/kg) (tabbisogno standard/costo medio settore)			44,58			44,52
<b>Coefficiente di gradualità</b>						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>			-0,15			-0,15
Totale y			-0,35			-0,35
<b>Coefficiente di gradualità (1+ y)</b>			<b>0,65</b>			<b>0,65</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>						
PI <sub>0</sub>			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>			0,11%			0,11%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C <sub>116</sub>			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CR <sub>0</sub>			0,64%			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe p</b>			<b>3,23%</b>			<b>2,59%</b>
(1+p)			1,0323			1,0259
ΣT <sub>0</sub>			13 385 995			13 567 488
ΣTV <sub>0,1</sub>			7 585 428			7 934 881
ΣTF <sub>0,1</sub>			4 510 254			4 550 919
ΣT <sub>0,1</sub>			12 095 682			12 485 800
ΣT <sub>0,1</sub> /ΣT <sub>0</sub>			1,1067			1,0864
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT<sub>0,1</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>12 485 800</b>			<b>12 809 182</b>
			900 195			738 306
Tva dopo distribuzione della (ΣT <sub>0,1</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			7 397 641			8 145 307
Tfa dopo distribuzione della (ΣT <sub>0,1</sub> -ΣT <sub>max</sub> )			2 700 199			2 539 232
<b>Ta=Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣT<sub>0,1</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>			<b>10 097 840</b>			<b>10 684 539</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			405 783			405 783
<b>ΣTV<sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>7 934 881</b>			<b>8 145 307</b>
<b>ΣTF<sub>0</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>4 145 136</b>			<b>4 238 092</b>
<b>Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021</b>			<b>12 080 017</b>			<b>12 403 399</b>
<b>Attività esterne Ciclo Integrato RU</b>			<b>-</b>			<b>-</b>
<b>Macro Indicatore RI</b>			<b>0,88</b>			<b>0,88</b>
<b>Calcolo H di partenza</b>						
AR <sup>max</sup> <sub>sc</sub> sl			677 826			677 826
CRD <sup>max</sup> <sub>sc</sub> sl			1 660 978			1 660 978
H di partenza			40,8%			40,8%
Classe di partenza H			E			E
<b>Obiettivi</b>			<b>43,3%</b>			<b>45,8%</b>
Classe obiettivo			E			E